

15. ATTIVITÀ A RAPPORTO ORARIO E RELATIVO COMPENSO

1. Al fine di migliorare la risposta ai bisogni di salute, si prevede il coinvolgimento del MCA, su base volontaria, anche nelle attività di Assistenza primaria, previste ai sensi dell'art. 67, comma 18, dell'ACN. Tale strategico coinvolgimento del MCA nella gestione di attività distrettuali/aziendali, diverse dai compiti istituzionali del SCA, in condivisione ed integrazione con i Medici di Assistenza Primaria (MMG di AP), può comportare lo svolgimento di attività mediche cliniche, proprie del profilo professionale, diurne feriali, fino alla copertura, di norma, delle 38 ore settimanali, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, dell'ACN. Tali attività, fatte salve diverse necessità organizzative Aziendali, possono riguardare attività cliniche da svolgersi nei seguenti ambiti:
 - a. cure palliative (domiciliari e presso RSA/Hospice);
 - b. strutture intermedie;
 - c. residenze per anziani e disabili;
 - d. sanità penitenziaria;
 - e. presidi di primo intervento, ambulatori di prime cure, ambulatori "codici bianchi" o assimilabili;
 - f. programmi assistenziali per persone appartenenti a determinate categorie a rischio, nell'ambito di iniziative strutturate;
 - g. assistiti fragili, pazienti pluripatologici e/o con malattie di lunga durata, o inseriti in programmi assistenziali e per i quali sia stato redatto un piano assistenziale individuale;
 - h. attività diurne ambulatoriali e domiciliari nell'ambito delle forme organizzative dell'assistenza primaria;
 - i. attività ambulatoriali ad accesso regolamentato, di cui all'art. 13, comma 2, lettera b, nell'ambito specifico del SCA notturno prefestivo e festivo, su esclusiva ed obbligatoria valutazione del MCA.
2. È demandata alla contrattazione integrativa aziendale la modalità di assegnazione di tali incarichi e la disciplina delle attività previste dai punti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Allo scopo di agevolare la definizione dei progetti e delle attività previste dal presente Accordo Integrativo Regionale, verranno forniti alle Aziende, a cura della DCS e previa condivisione con le OOSS di categoria, specifici indirizzi per l'applicazione uniforme dei relativi obiettivi e per la formazione relativa alle specifiche attività di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Per ciascuna delle tipologie di attività di cui al comma 1 del presente articolo, lettere da a ad e, oltre al compenso orario definito dall'art. 72, comma 1, dell'ACN, è prevista una remunerazione oraria aggiuntiva, di entità commisurata al carico di lavoro e alla responsabilità dell'incarico, non inferiore a € 15,00; essa sarà correlata a specifiche progettualità e relativi obiettivi all'interno dell'Accordo Integrativo Aziendale, con risorse proprie dell'Azienda (art. 67, comma 17), fatto salvo quanto previsto alla Norma finale n. 4 del presente Accordo.
5. Per ciascuna delle tipologie di attività di cui al comma 1 del presente articolo, lettere da f ad i, oltre al compenso orario definito dall'art. 72, comma 1, dell'ACN, è prevista una remunerazione oraria aggiuntiva, di entità commisurata al carico di lavoro e alla responsabilità dell'incarico, non inferiore a € 7,50; essa sarà correlata a specifiche progettualità e relativi obiettivi all'interno dell'Accordo Integrativo Aziendale, con risorse proprie dell'Azienda (art. 67, comma 17), fatto salvo quanto previsto alla Norma finale n. 4 del presente Accordo.
6. Oltre a quanto previsto al precedente comma, per le attività di cui al comma 1 del presente articolo, lettere f, g ed h, qualora svolte in maniera strutturata all'interno delle forme organizzative dell'Assistenza primaria, i MCA possono accedere al sistema incentivante previsto per i MMG di AP secondo criteri, obiettivi, indicatori di risultati definiti in Accordo Integrativo Aziendale.

